



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

OGGETTO: Diritto di assemblea – Integrazione Protocollo Relazioni Sindacali.

A seguito dell'assenza di rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, sottoscritto in data 14 gennaio 2010 dall'Amministrazione comunale, dalla RSU e dalle OOSS rappresentative, nonché a seguito dell'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, deliberata dalla Giunta Comunale con D.G. n. 36 dell'8 febbraio 2010, esecutiva ai sensi di legge, il 5 marzo 2010, presso la sede del Comune di Trieste di Largo Granatieri n. 2, si è tenuta, regolarmente convocata, una riunione tra la delegazione trattante dell'Amministrazione Comunale, composta da:

- il Direttore Generale, dott. Santi Terranova.....;
- il Vice Direttore, dott. Mauro Silla.....;
- il Direttore dell'Area Risorse Umane
e Formazione, sig.ra Romana Meula.....firmato.....;
- il Vice Segretario Generale, dott. Fabio Lorenzut.....;
- il Direttore del Servizio Finanziario
e Tributi, dott. Vincenzo Di Maggio.....;

e i soggetti sindacali legittimati alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente, a norma delle vigenti disposizioni contrattuali collettive regionali di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia – area enti locali – e particolarmente:

a) la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Trieste

COGNOME E NOME	FIRMA
AMATULLI FRANCESCO	
ANTONINI MADDALENA	firmato
ARSENI MASSIMO	firmato
BALZOLA ANNA	firmato
BELLINA ERMINIA	firmato
BISIACCHI MARA	
BRESCIA ALESSANDRO	
COGLITORE ALESSANDRO	firmato
COLLINI EDOARDO	firmato
CORENO RAFFAELLA	firmato
COSTANTINI ERICA	firmato
CROSARA DIEGO	
CUPPO GIAN PAOLO	firmato
D'ANDRI MICHELA	firmato
DE SAVINO MAURA	firmato
DOIMI ELISABETTA	firmato
DUSSI DARIO	firmato
FELLA ORESTE	firmato
FESTONI ANTONELLA	firmato
GIANI WALTER	firmato
GORUPPI FABIO	

GOVONI ROBERTA	
MALPIEDE SALVATORE	
MARSICH PAOLA	firmato
MERKUZA GIULIO	
MEZZAVILLA ROBERTO	
PELLEGRINO GIOACCHINO	
PISANELLI IRENE	firmato
RUDINI SERGIO	
SABO FULVIO	
SCHIRALDI CHRISTIAN	firmato
SOSSI MARINO	
SPECH GINO	firmato
TAVERNA PAOLO	firmato
TURCO ALESSANDRO	firmato
VESNAVER RENATA	

b) Le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CCRL

OO.SS.	COGNOME E NOME	FIRMA
CGIL FP	TAVERNA PAOLO	firmato
CISL FPS	COLLINI EDOARDO	firmato
	GIANI WALTER	firmato
	MARSICH PAOLA	firmato
UIL FPL	SCHIRALDI CHRISTIAN	firmato
UGL Enti Locali	CORENO RAFFAELLA	firmato

C.S.A. Coordinamento Sindacale Autonomo (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail/Unsiu, Confill Enti Locali., Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)		
CISAL Enti Locali FVG		

Al termine della riunione le parti negoziali hanno sottoscritto l'allegato CCDI relativo all'oggetto.

CAPO 4

Diritti e prerogative sindacali

Art.13. Assemblea

I dipendenti dell'Amministrazione Comunale hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'Amministrazione, per 12 ore annue pro capite, comprensive di eventuali spostamenti, senza decurtazione della retribuzione; la sede nella quale l'assemblea si svolge non può essere raggiunta con mezzi di servizio.

Le assemblee, di cui al comma 1, non possono avere durata inferiore alla mezz'ora, né maggiore alle due ore, salvo il caso di assemblee aventi all'ordine del giorno la trattazione di materie di interesse generale, per le quali la durata massima può essere estesa fino a tre ore, alle quali va aggiunto e conteggiato all'interno delle 12 ore annue pro capite, di cui al comma precedente, il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché il tempo necessario per rientrare nel luogo di lavoro.

Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, con specifico ordine del giorno, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni rappresentative nel comparto o dalla RSU, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Non sono ammesse convocazioni di assemblee indette da singoli componenti la RSU.

La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e, nel caso si utilizzino locali del Comune, l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni, devono essere comunicati, in orario di servizio, direttamente a URS, con preavviso scritto, almeno tre giorni, di cui due lavorativi, prima dell'assemblea; se la comunicazione è fatta tramite e-mail, dovrà essere seguita da formale comunicazione o in cartaceo o tramite fax. Per il calcolo del predetto termine di preavviso le giornate del sabato, della domenica e quelle festive vengono comunque convenzionalmente considerate come giornate non lavorative. Le situazioni assolutamente eccezionali che contemplassero l'esigenza di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere motivate e comunicate dall'Amministrazione per iscritto entro le 48 ore precedenti l'assemblea alle rappresentanze sindacali promotrici.

La rilevazione delle ore di assenza dei dipendenti per la partecipazione all'assemblea è effettuata dall'Amministrazione, di norma, tramite registrazione automatizzata delle presenze.

Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, ovvero riguardi servizi continuativi aperti al pubblico, l'assemblea è svolta, di norma, all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Relativamente agli uffici con servizi aperti al pubblico, la partecipazione all'assemblea si articola in modo da arrecare minor disagio possibile all'utenza.

Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita, nelle unità operative interessate, la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dal contratto collettivo decentrato integrativo.

L'assemblea non può essere effettuata nella medesima giornata in cui sia proclamato uno sciopero.

Per quanto riguarda lo specifico ambito delle strutture educative dell'Ente (servizi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia, ricreatori e S.I.S., centri estivi, ricremattina) le assemblee coincidenti con l'orario di lavoro di rapporto diretto con i bambini o i ragazzi si svolgono nelle prime o nelle ultime ore di attività didattica giornaliera, purché non coincidenti con le ore destinate alla somministrazione del pranzo, affinché sia garantita, nelle unità operative interessate, la continuità delle prestazioni indispensabili, nelle restanti ore di apertura all'utenza, con il minor disagio possibile. Qualora l'assemblea, nelle strutture funzionanti di mattina, si svolga nelle prime ore di attività didattica, l'apertura all'utenza avverrà non più tardi delle ore 10.30.

L'URS, ricevuta la comunicazione di convocazione di un'assemblea, secondo le norme definite dal presente accordo, la trasmette immediatamente all'Area Educazione, Università e Ricerca, che, a sua volta, lo stesso giorno, la invia in ogni struttura scolastica/educativa interessata, ove il responsabile della stessa ne curerà l'immediata affissione. Contestualmente all'affissione, il coordinatore avviserà, per iscritto, il personale interessato all'assemblea, che è tenuto a dichiarare in forma scritta, entro il giorno successivo, la sua partecipazione alla stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale, salvo intervenga uno stato morboso, debitamente documentato, o un infortunio sul lavoro. Il dirigente, la P.O. o il coordinatore pedagogico, decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, valuta l'entità del personale che ha dichiarato che sarà assente e, almeno il giorno prima dell'effettuazione dell'assemblea, comunica le modalità di funzionamento del servizio alle famiglie.

In caso di convocazione di assemblee che riguardino la totalità dei dipendenti potranno essere derogate le limitazioni imposte per il personale turnista e dei servizi educativi/scolastici, articolandole in modo da arrecare il minor disagio possibile all'utenza, con durata effettiva non superiore a quanto previsto dal secondo comma del presente articolo, non discostandosi, in maniera rilevante, dallo standard normale di cui ai commi precedenti.

Nei 45 giorni precedenti alla data prevista per l'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), in caso di convocazioni di assemblee, verranno derogate le limitazioni imposte per il personale turnista e dei servizi educativi/scolastici.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti concordano un periodo di sperimentazione di 6 mesi per verificare le conseguenze pratiche della nuova disciplina. Decorso tale periodo, la commissione paritetica si riunirà per valutare l'esito della sperimentazione nonché la possibilità di un nuovo confronto delle parti qualora dia atto che l'applicazione del CCDI in oggetto abbia creato disagio alle strutture e/o all'utenza.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti convengono che, qualora sia modificata la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'accordo regionale del 13.02.06, si incontreranno per adeguare quanto previsto dall'art. 13 del Protocollo Relazioni Sindacali nel rispetto della vigente normativa regionale.